



## *Il Ministro dello Sviluppo Economico*

VISTA la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso;

VISTO il D.L.C.P.S. n. 1577/47;

VISTO l'art. 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142;

VISTO il D.Lgs.vo 2 agosto 2002 n. 220 recante "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", che sottopone alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) gli enti cooperativi, fra cui le SMS;

VISTO il D.M. 7 dicembre 2004 e il D.M. 16 ottobre 2008 che hanno stabilito i criteri di determinazione degli importi da corrispondere al personale incaricato di effettuare le revisioni agli enti cooperativi non aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, nonché le ispezioni straordinarie;

VISTO il D.M. 4 settembre 2007 con il quale si è provveduto a disciplinare alcuni aspetti operativi relativi alla vigilanza ordinaria e straordinaria sugli Enti cooperativi;

VISTO il D.M. 7 febbraio 2008 che ha fissato una percentuale di maggiorazione per compensare le ispezioni straordinarie nella misura del 30% rispetto ai compensi previsti per le revisioni ordinarie;

VISTO il D.M. 5 marzo 2010 recante "Disciplina del rimborso spese per le attività di revisione cooperativa e/o ispezione straordinaria da svolgersi oltre 100 km dalla sede di servizio da parte del personale MiSE nonché i compensi per le sole revisioni alle banche di credito cooperativo";

VISTO il D.M. 19 novembre 2010 che, per motivi di semplificazione, ha modificato l'importo forfettario a titolo di rimborso spese prevedendo di corrispondere un importo fisso, a modifica dell'art. 3 del D.M. 16 ottobre 2008 sopra citato;

VISTO l'art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", che, oltre a modificare la legge n. 3818 del 1886, prevede l'iscrizione delle SMS nella sezione delle imprese sociali del registro delle imprese ed integra il citato Decreto legislativo n. 220 del 2002 al fine di adeguare le disposizioni relative alla vigilanza alla specificità delle SMS;

VISTO il D.M. 30 ottobre 2014 pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico che, nell'intento di rendere organica l'attività di vigilanza sulle SMS, ha definito le disposizioni che in materia sono già previste per gli enti cooperativi applicabili alle SMS, comprese quelle relative ai fondi mutualistici, nonché i criteri per la determinazione del contributi di

revisione;

CONSIDERATO che il citato D.M. 30 ottobre 2014 ha disposto inoltre l'operatività dell'attività di revisione sulle SMS a partire dal 1 gennaio 2015 e di ispezione straordinaria a partire dall'entrata in vigore dello stesso D.M.;

RITENUTO necessario stabilire i criteri per la determinazione degli importi da corrispondere al personale incaricato di effettuare le revisioni ordinarie e le ispezioni straordinarie alle SMS, a decorrere dall'inizio dell'attività coincidente con il biennio di revisione 2015/2016, adottando il medesimo meccanismo di parametrizzazione dell'emolumento ai contributi dovuti dagli enti utilizzato per la determinazione dei compensi alle attività di revisione di società cooperative di cui al D.M. 7 dicembre 2004;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Determinazione compensi**

Gli emolumenti spettanti al personale incaricato dello svolgimento dell'attività di revisione e di ispezione straordinaria delle Società di mutuo soccorso sono determinati come di seguito indicato.

1) Per le revisioni ordinarie:

- in misura del 60% del contributo biennale di revisione dovuto dalle Società di mutuo soccorso di cui alla fascia *a*);
- in misura del 35% del contributo biennale di revisione dovuto dalle Società di mutuo soccorso di cui alla fascia *b*);
- in misura del 35% del contributo biennale di revisione dovuto dalle Società di mutuo soccorso di cui alla fascia *c*);

2) Per le ispezioni straordinarie:

- gli emolumenti sono determinati applicando al compenso di cui al precedente punto *1*) la maggiorazione già prevista dal D.M. 7 febbraio 2008 per gli altri enti cooperativi.

Per i supplementi ispettivi, per gli accertamenti in seguito a diffida e per il rimborso spese al solo personale del Ministero dello Sviluppo economico si applica quanto già stabilito in relazione agli altri enti cooperativi con i D.M. 16 ottobre 2008, 19 novembre 2010 e 5 marzo 2010 citati in premessa.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico.

13 marzo 2017

F.to IL MINISTRO  
Carlo Calenda

Registrato presso la Corte dei Conti in data 2 maggio 2017 con il n. 265